Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 23 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200
	» semestrale » 350		» semestr. » 700
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 304.

Aggio ai gestori del lotto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sul lotto pubblico, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai gestori del lotto che, nell'esercizio finanziario 1943-44 hanno effettuato riscossioni inferiori a quelle del precedente esercizio 1942-43, sarà liquidato l'aggio in base a quest'ultimo esercizio.

Art. 2.

Ai titolari di ricevitorie sinistrate o inattive per eventi bellici spetta, dal giorno della chiusura della ricevitoria e fino e non oltre il 31 dicembre 1945, l'acconto

d'aggio in base alle riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 1942-43.

Ai predetti titolari che abbiano già riattivato o che riattivino entro il 31 dicembre 1945 il giuoco, mettendo in efficienza la ricevitoria, sarà corrisposto, per il periodo di un anno dalla ripresa del giuoco, un aggio non inferiore a quello liquidato a ciascuno di essi nell'esercizio finanziario 1942-43.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 139. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 giugno 1945, n. 305.

Testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, recante provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenda di azioni belliche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4, contenente norme integrative del predetto decreto legislativo Luogotenenziale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta l'opportunità di integrare le disposizioni già emanate per assicurare il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad avvenimenti bellici e di coordinarle in unico testo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I

COORDINAMENTO E DECENTRAMENTO DELL'ATTIVITÀ RICOSTRUTTIVA.

Disposizione generale.

Art. 1.

Le disposizioni del presente testo si applicano ai lavori indispensabili per dare ricovero alle persone da considerarsi senza tetto, perchè, in dipendenza di azioni belliche sono rimaste prive di alloggio o sono costrette ad abitare precariamente in locali danneggiati o inadeguati per ragioni igieniche e morali, ovvero, avendo dovuto sfollare dai Comuni di origine, non vi possono fare ritorno per mancanza di abitazione.

I lavori che non hanno i caratteri indicati nel comma precedente saranno regolati dalle disposizioni generali da emanarsi per i danni di guerra e per la ricostruzione edilizia.

Compiti ed organi governativi.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla riparazione dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra per dare ricovero ai rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici.

Nei luoghi dove le riparazioni non bastino ad assicurare ricovero ai senza tetto, il Ministero potrà provvedere alla ricostruzione dei fabbricati distrutti ed alle nuove costruzioni indispensabili per ricoverare i senza tetto.

I lavori di cui ai due precedenti commi sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 3.

Per l'attuazione delle norme per il ricovero dei senza tetto ed in rapporto ai bisogni delle zone più danneggiate, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla istituzione di sezioni distaccate o anche autonome del Genio civile, e all'assunzione di personale tecnico, avventizio o giornaliero.

Comitato centrale edilizio.

Art. 4.

Per coordinare tutte le attività rivolte all'incremento dei lavori per assicurare il ricovero dei senza tetto e per collaborare nell'espletamento delle funzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici dal presente decreto, è istituito presso il Ministero stesso un Comitato centrale edilizio.

Il Comitato, presieduto dal Ministro, è composto di funzionari tecnici ed amministrativi dell'Amministrazione dei lavori pubblici e degli altri Ministeri interessati, nonchè di esperti estranei alla pubblica Amministrazione.

Per la pronta realizzazione delle direttive date dal Comitato e per il coordinamento dei servizi inerenti all'attività delle riparazioni e ricostruzioni previste dal presente decreto è istituito un Ispettorato centrale costituito da un ispettore generale del Genio civile da un ispettore generale amministrativo e da un funzionario di ragioneria di grado non inferiore al 6°.

Deleghe e concessioni.

Art. 5.

Allo scopo di rendere più aderente alle esigenze delle diverse località l'attuazione dei provvedimenti disposti col presente decreto, il Ministro per i lavori pubblici, ferma rimanendo per le direttive di massima e per il coordinamento dell'attività degli organi locali la competenza del Comitato centrale edilizio, ha facoltà:

1) di delegare a Provincie, Comuni o loro Consorzi l'esercizio di attribuzioni spettanti al Ministero per a attuazione del presente decreto legislativo, esclusa comunque quella riguardante la facoltà di impegno di spesa;

2) di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualità, agli Istituti di case popolari, a Cooperative di produzione e lavoro, a Consorzi di proprietari e ad altri Enti riconosciuti idonei a siffatto compito, i lavori da eseguire a cura dello Stato per riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di fabbricati destinati a ricovero dei senza tetto.

Il corrispettivo per i lavori, dati in concessione, a termini del n. 2 del presente articolo, è liquidato in base a stati di avanzamento dei lavori accertati dal Genio civile secondo le prescrizioni dell'atto di concessione.

Il corrispettivo suddetto può, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provveda i capitali necessari per l'esecuzione dell'opera.

In tale caso se le somme vengono versate per importo corrispondente ai nove decimi della spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, accertata dal Genio civile, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione, le annualità restano vincolate a favore del cessionario o del creditore pignoratizio fino all'ammontare della somma da lui somministrata, anche se l'opera non si completi o il concessionario decada dalla concessione.

Consorzi regionali edilizi.

Art. 6.

Il Ministro per i lavori pubblici può autorizzare la costituzione di « Consorzi regionali edilizi » per promuovere ed intensificare, in determinate zone territoriali, la ricostruzione edilizia in conseguenza dei danni di guerra.

I Consorzi sono costituiti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro ed hanno personalità giuridica pubblica. Ad essi possono essere chiamati a partecipare Provincie, Comuni, Istituti di case popolari, Istituti di previdenza, Casse di risparmio ed altri Enti con programmi rivolti allo stesso fine della ricostruzione edilizia.

Compiti principali dei Consorzi sono:

a) attuare le direttive fissate dal Comitato centrale edilizio;

b) redigere il programma dei lavori ed il piano di finanziamento in relazione ai benefici che ciascun consorziato può conseguire per le opere di sua competenza;

c) concorrere ad aumentare la produzione dei materiali da costruzione, dando opera alla ripresa dell'attività da parte delle Aziende produttrici esistenti ovvero promuovendo e partecipando alla costituzione di nuove aziende;

d) assumere la fornitura di materiali ad Enti ed a privati quando alla relativa produzione possano provvedere direttamente o a mezzo delle aziende di cui alla lettera *c*);

e) organizzare i trasferimenti di materiali e di mano d'opera, provvedendo ad assicurare i trasporti ed assumendoli, quando necessari, in proprio;

f) studiare l'adozione di tipi costruttivi particolarmente adatti per le singole zone e località;

g) provvedere a mezzo degli Enti consorziati alla progettazione ed esecuzione dei lavori;

h) procedere alla alienazione degli alloggi costruiti con preferenza ai proprietari di fabbricati distrutti per effetto di eventi bellici, ed agli Istituti di case popolari.

Art. 7.

I Consorzi regionali edilizi possono ottenere dal Ministero dei lavori pubblici anticipazioni di fondi fino ad un terzo della spesa occorrente per i lavori di riparazione, di ricostruzione o nuove costruzioni in base ai piani approvati dal Ministro.

Le anticipazioni saranno somministrate in ragione del 20 % all'atto dell'approvazione dei piani e per il residuo in relazione all'avanzamento dei lavori.

Art. 8.

La vigilanza ed il controllo sui Consorzi sono esercitati unicamente dal Ministero dei lavori pubblici per quanto concerne la loro attività tecnica e dal Ministero del tesoro per quella finanziaria.

Per tutti gli atti e contratti posti in essere dai Consorzi ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 64.

Comitati locali per le riparazioni edilizie.

Art. 9.

E' istituito in ogni Comune nel quale siano in numero notevole edifici danneggiati per eventi bellici, un Comitato per le riparazioni edilizie composto del sindaco o di un suo delegato che lo presiede e di due membri, scelti dalla Giunta municipale, l'uno fra i senza tetto e l'altro fra i proprietari di case, in base — se ciò sia possibile — a designazioni delle due dette categorie.

Il Comitato è assistito dal segretario comunale e dal tecnico del Comune o da altro esperto scelto dalla Giunta municipale.

Possono essere istituite, a fianco dei Comitati, delegazioni consultive, composte di esperti e di appartenenti ad organizzazioni economiche ed a categorie interessate.

Art. 10.

Il Comitato per le riparazioni edilizie ha il compito di svolgere opera di propulsione, di assistenza dei privati e di cooperazione con gli organi governativi.

A tale scopo esso:

a) designa i fabbricati danneggiati suscettibili di rapida riparazione con preferenza per quelli che richiedono minor consumo di materiali e minor impiego di mezzi di trasporto;

b) presenta proposte per l'intervento diretto del Genio civile nelle riparazioni;

c) sollecita l'iniziativa dei proprietari perchè provvedano per conto proprio all'esecuzione dei lavori, li assiste nella redazione di perizie e progetti, nel conseguimento dei benefici stabiliti dal presente decreto e nella esecuzione dei lavori;

d) promuove ed agevola l'approvvigionamento ed il trasporto dei materiali e dei mezzi d'opera;

e) segue in genere l'attività di riparazione edilizia, promuovendo ogni misura che valga ad assicurarne la più rapida attuazione.

CAPO II

Riparazioni.

Attività dei privati ed intervento del Genio civile.

Art. 11.

Ai lavori di riparazione di edifici urbani o rustici danneggiati da eventi bellici ed utilizzabili per il ricovero di senza tetto, possono provvedere i proprietari degli edifici stessi coi benefici contemplati nel presente decreto.

Quando i proprietari non dichiarino di provvedere per conto proprio alle riparazioni indispensabili, ed anche indipendentemente da ogni loro dichiarazione, semprechè lo si ritenga necessario in riguardo al problema dei senza tetto, si può procedere alle riparazioni a cura diretta del Genio civile restando a carico dei proprietari il rimborso parziale della spesa, come al successivo art. 35.

Concorso statale per il finanziamento dei lavori.

Art. 12.

I proprietari che intendono eseguire per conto proprio la riparazione dei loro fabbricati danneggiati, secondo le prescrizioni del presente decreto, possono ottenere:

1) la concessione, nel caso di lavori di importo non superiore alle L. 300.000, di un diretto contributo statale, che potrà essere commisurato sino ad una metà della spesa, tenendo conto anche delle esigenze locali e della consistenza patrimoniale del proprietario;

2) la concessione di mutui ipotecari da parte degli Istituti di credito appositamente autorizzati, nel caso di lavori per i quali sia prevista una spesa superiore alle L. 300.000 o anche inferiore se il proprietario preferisca far ricorso al mutuo. Il concorso dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è stabilito in misura non superiore al terzo della somma occorrente per le riparazioni;

3) il pagamento diretto in loro favore del concorso dello Stato, di cui al n. 2, in sessanta semestralità costanti al tasso stabilito per i mutui, ai termini del successivo art. 25, nel caso che al finanziamento dei lavori provvedano con mezzi propri.

Ai proprietari che eseguono la riparazione dei loro fabbricati potrà inoltre essere concesso un premio non superiore al decimo della spesa, se i lavori siano ultimati entro il 31 ottobre 1945.

Procedura per conseguire il contributo diretto statale.

Art. 13.

Per ottenere il contributo statale di cui al n. 1 del precedente articolo, i proprietari di fabbricati urbani o rustici danneggiati dalla guerra devono presentare al Genio civile domanda, che può essere trasmessa pel tramite del Comitato per le riparazioni edilizie.

La domanda deve essere corredata del progetto e, pei lavori di importo limitato, soltanto dal computo metrico-stima dei lavori che i proprietari intendono eseguire, con l'indicazione dei materiali e dei mezzi d'opera di cui possono disporre.

Deve essere, inoltre, prodotto l'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla Pretura da quattro proprietari del luogo che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il contributo, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal sindaco.

Art. 14.

Quando l'edificio danneggiato appartenga indivisamente a più persone, la domanda di contributo può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse delle altre.

Se le parti o i piani dell'edificio danneggiato appartengano a diverse persone, i contributi saranno determinati per ciascuna in relazione alla spesa occorrente per la riparazione della parte di edificio o del piano di spettanza.

Art. 15.

Quando si tratti di piccoli lavori di riparazione per una spesa non eccedente le L. 100.000, ed il proprietario dichiari che non intende valersi del beneficio del mutuo, il Comitato per le riparazioni edilizie, nei Comuni dove sia costituito, stabilisce la misura del contributo, autorizza l'esecuzione dei lavori e trasmette gli atti al Genio civile. Questo provvede per l'impegno della quota di spesa a carico dello Stato, salvo che non riscontri irregolarità od abusi, e somministra i fondi al sindaco, presidente del Comitato. Delle somme ricevute i sindaci daranno rendiconto, trimestralmente al Genio civile.

Nel caso che l'importo dei lavori superi la somma di L. 100.000, il Comitato può far proposte ed il Genio civile decide sulla concessione del contributo e sulla misura e modalità di erogazione di esso. I lavori possono essere iniziati anche in pendenza della concessione.

Art. 16.

Il pagamento dei contributi diretti è effettuato in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori:

a) dal sindaco, presidente del Comitato, in base a consuntivi vistati dal tecnico facente parte del Comitato stesso, per i lavori di importo sino a L. 100.000;

b) dal Genio civile in base a certificati di regolare esecuzione per i lavori di importo fino a L. 300.000.

Quando la spesa ammessa a contributo superi lire 50.000 e gli interessati ne facciano richiesta, il pagamento potrà essere effettuato rispettivamente dal sindaco, presidente del Comitato o dal Genio civile in più rate, in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 17.

La consistenza patrimoniale del richiedente, agli effetti dell'art. 12, n. 1, è valutata discrezionalmente dal Comitato per le riparazioni edilizie e dal Genio civile.

Art. 18.

Ai proprietari che ne facciano richiesta, possono essere attribuiti, per l'utilizzazione, materiali e mezzi d'opera in sostituzione del contributo e fino all'ammontare di esso.

Mutui con concorso statale.

Art. 19.

I proprietari, che per il finanziamento dei lavori intendono valersi del beneficio del mutuo assistito dal concorso statale, devono inoltrare la relativa domanda al Genio civile competente, pel tramite del Comitato per le riparazioni edilizie se questo sia costituito.

La domanda di mutuo deve essere corredata dei documenti indicati nell'art. 13.

Il Genio civile, quando ritenga che i lavori da eseguire rispondano alle finalità del presente decreto, trasmette la domanda all'Istituto di credito fondiario od edilizio indicato dall'interessato o ad uno degli altri Istituti autorizzati.

Art. 20.

A compiere le operazioni di mutuo di cui al precedente articolo sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti o ad altre disposizioni, gli Istituti di credito edilizio e quelli di credito fondiario.

Nel caso di lavori di riparazione di edifici, per i quali siano vigenti contratti con Istituti di credito edilizio o fondiario, i mutui occorrenti per i nuovi lavori saranno concessi, con le norme ed i benefici del presente decreto, dagli Istituti stessi. Qualora entro un mese dalla data della trasmissione della domanda, il nuovo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo ad altro Istituto.

I mutui occorrenti per i lavori di riparazione in edifici costruiti da Cooperative edilizie a contributo statale sono concessi dagli stessi Istituti che hanno provveduto al finanziamento delle costruzioni, compresa la Cassa depositi e prestiti.

Le perizie ed ogni altro accertamento tecnico sono eseguiti dal Genio civile, ma gli Istituti mutuanti possono fare intervenire nei singoli casi un esperto da essi designato.

Art. 21.

I mutui non potranno superare la somma occorrente per le riparazioni e ritenuta ammissibile dal Genio civile, esclusa ogni opera di ampliamento o miglioramento non necessaria ai fini dell'abitabilità.

Il concorso dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento previsto dal n. 2 dell'art. 12 del presente decreto sarà commisurato al terzo di detta somma anche se il mutuo fosse ad essa inferiore e sarà corrisposto direttamente all'Istituto mutuante.

Art. 22.

Il proprietario anche di parte dell'immobile danneggiato, può contrarre il mutuo in proprio nome salvo, per le riparazioni occorrenti alle parti comuni dell'intero fabbricato, il diritto di rivalsa verso i condomini.

Nel caso di proprietà indivisa il mutuo può essere contratto da uno solo dei comproprietari, anche nel l'interesse degli altri.

Art. 23.

L'ipoteca a favore dell'Istituto è opponibile a qualunque avente diritto, qualora venga iscritta a carico di coloro che risultano dai documenti di cui al 3° comma dell'art. 13.

Se l'immobile appartiene indivisamente a più persone ed il mutuo è stato contratto nell'interesse di tutte, l'ipoteca è iscritta contro tutti i comproprietari anche se alcuni di essi non siano intervenuti nel contratto di mutuo.

Se le parti o i piani dell'immobile appartengono a proprietari diversi, l'ipoteca è iscritta per l'intero ammontare della somma data a mutuo contro il condomino che ha contratto il mutuo stesso, e può altresì essere iscritta contro gli altri condomini, sebbene non intervenuti nel contratto, limitatamente alla somma della quale ciascuno di questi condomini deve rispondere per concorso nella spesa di riparazione delle parti comuni dell'immobile.

L'ammontare della parte di mutuo gravante su ciascuno dei predetti condomini è determinato, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, sul piano o sulla parte di spettanza di ciascun condomino, dall'ufficio del Genio civile in base alle norme del Codice civile sul condominio degli edifici, senza pregiudizio dei diritti delle parti.

L'ipoteca stessa ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e anche di fronte ai crediti privilegiati.

Quando si tratti di edifici rustici, l'ipoteca potrà essere iscritta anche sopra una congrua parte del fondo, al cui servizio gli edifici stessi sono posti, che deve essere individuata nell'atto di mutuo.

Gli indennizzi che lo Stato potrà riconoscere in aggiunta ai benefici di cui al presente decreto a favore dei proprietari dei fabbricati danneggiati per effetto della guerra, s'intendono attribuiti agli Istituti ad estinzione, fino a concorrenza, del debito verso di essi contratto dai proprietari medesimi.

Art. 24.

I mutui vengono erogati con il sistema delle somministrazioni rateali durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento, ovvero in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori stessi.

I mutui sono ammortizzabili mediante il pagamento di semestralità costanti nel periodo di tempo richiesto dall'interessato, che non sia eccedente i 40 anni.

Le semestralità sono comprensive dell'interesse, di una quota di rimborso del capitale, del diritto di commissione a favore dell'Istituto mutuante nella misura non eccedente il 0,70 % e, nel caso di mutui somministrati in contanti, di una speciale provvigione da concordarsi fra l'Istituto ed il mutuatario pel futuro collocamento delle cartelle.

Per la riscossione delle semestralità gli Istituti potranno avvalersi dell'opera degli esattori delle imposte dirette, previe convenzioni particolari da stipularsi con gli esattori stessi.

Art. 25.

I mutui saranno stipulati al saggio del 4 % che potrà essere elevato fino al 5 % con decreto del Ministro per il tesoro.

In corrispondenza dei mutui stipulati, gli Istituti possono emettere serie speciali di cartelle di pari saggio.

Art. 26.

Le Casse di risparmio, nei limiti consentiti dai loro statuti, sono autorizzate a concedere, con le modalità, le garanzie ed il concorso a carico dello Stato stabiliti dal presente decreto, mutui per i lavori di riparazione di fabbricati il cui importo non superi le lire 500.000.

Tali mutui saranno stipulati a saggio non superiore al 5 %, oltre una provvigione dell'1,50 % da perce-

pirsi, una volta tanto, a carico del mutuatario all'atto dell'erogazione del mutuo.

Il concorso dello Stato nella misura prevista dall'art. 21 sarà in ogni caso calcolato al saggio del 4 % od a quello maggiore che fosse stabilito a norma dell'art. 25.

Art. 27.

Per le eventuali perdite che gli Istituti mutuanti possano subire nelle operazioni da essi compiute a termini del presente decreto sarà costituito dal Ministero del tesoro un fondo di garanzia sussidiaria di L. 100 milioni, che sarà amministrato dalla Cassa depositi e prestiti.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti i limiti e le norme per la corresponsione agli Istituti interessati di indennizzi in conto perdite.

Art. 28.

Salvo quanto è disposto all'art. 64 nei riguardi del trattamento tributario alle operazioni di mutuo contemplate nel presente decreto sono applicabili, per tutto quanto non è previsto nel decreto stesso, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario.

Contributo diretto rateale.

Art. 29.

L'ammontare delle semestralità del contributo diretto previsto dal n. 3 del precedente art. 12 sarà stabilito in relazione alla spesa dei lavori eseguiti, accertata dal Genio civile con certificato attestante altresì che la riparazione del fabbricato è stata regolarmente compiuta.

Il pagamento delle semestralità avrà inizio a partire dal 1° gennaio o 1° luglio ricadenti nel semestre successivo a quello entro il quale è stato rilasciato il predetto certificato del Genio civile.

Il Ministero dei lavori pubblici rilascerà ai proprietari interessati copia del decreto di concessione del contributo diretto dello Stato.

Finanziamenti provvisori.

Art. 30.

Le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere ai proprietari di fabbricati da riparare, che abbiano dichiarato di non volersi valere del beneficio del mutuo, finanziamenti provvisori contro cessione del contributo dello Stato spettante ai sensi del n. 1 dell'art. 12 del presente decreto.

La cessione del contributo dello Stato deve essere notificata nel caso di finanziamenti per lavori di importo non superiore a L. 100.000 al sindaco presidente del Comitato per le riparazioni quando si tratti di immobili siti in Comuni dove il Comitato stesso è istituito; in tutti gli altri casi all'ufficio del Genio civile competente per territorio.

Art. 31.

I finanziamenti provvisori che le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere agli effetti del precedente articolo possono essere garantiti, oltrechè dalla cessione del contributo dello Stato, da ipoteca sul fabbricato da riparare. Tale ipoteca prevale su ogni altra esistente ed anche sui crediti privilegiati a condizione che la somma mutuata sia stata impiegata nell'esecuzione delle riparazioni. Questa condizione deve risultare da attestazione dell'ufficio del Genio civile.

Se per i finanziamenti sono dal debitore rilasciati effetti cambiari, questi possono essere garantiti da ipoteca a norma del comma precedente.

Nelle note da presentarsi per la iscrizione dell'ipoteca deve dichiararsi che l'ipoteca stessa è concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del presente decreto. Eguale dichiarazione deve farsi nell'annotazione della eseguita iscrizione dell'ipoteca che il Conservatore appone agli effetti cambiari.

Esecuzione delle riparazioni a cura del Genio civile e rimborso di spesa.

Art. 32.

Nei casi in cui sia necessario procedere di ufficio alla esecuzione dei lavori di riparazione, vi provvede il Genio civile, che ne darà avviso al proprietario del fabbricato cinque giorni prima della data stabilita per la redazione del verbale di consistenza del fabbricato stesso.

Se il proprietario non ha un procuratore o rappresentante nel luogo in cui trovasi l'immobile, l'avviso indicato nel comma precedente può essere comunicato all'incaricato della vigilanza e custodia dei suoi beni, e, quando non è nota la residenza del proprietario o non sia possibile altrimenti la comunicazione, l'avviso stesso verrà affisso all'albo comunale.

Art. 33.

Ultimati i lavori, l'ufficio del Genio civile provvederà in contraddittorio del proprietario, o delle persone indicate nel comma secondo dell'articolo precedente, all'accertamento dei lavori stessi e dello stato dei locali, redigendone verbale.

Art. 34.

Intervenuta l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, il consuntivo dei lavori sarà trasmesso all'Intendenza di finanza della provincia in cui i lavori furono eseguiti, ai fini del rimborso previsto nell'articolo successivo.

Art. 35.

I proprietari dei fabbricati riparati di ufficio, a cura del Genio civile, sono tenuti al rimborso della spesa delle riparazioni limitatamente ai due terzi dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale.

Tale rimborso sarà effettuato o in unica soluzione o in venti annualità posticipate uguali, con gli interessi legali.

Il credito dello Stato, ha lo stesso privilegio previsto nell'art. 2771 del Codice civile sull'immobile nel quale sono stati eseguiti i lavori di riparazione.

Il ricupero del credito sarà affidato agli Uffici del registro con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Utilizzazione dei fabbricati riparati.

Art. 36.

Dell'avvenuta ultimazione dei lavori nei fabbricati riparati di ufficio il Genio civile informerà il sindaco del Comune.

Il sindaco accerterà nel più breve termine se il proprietario del fabbricato riparato abbia bisogno di occuparlo in tutto o in parte per l'uso della propria famiglia, e ne riferirà al Comitato per le riparazioni edilizie per i provvedimenti previsti nel successivo articolo.

Il Comitato potrà prefiggere, ove occorra, al proprietario, che non detiene altra abitazione nel Comune, un termine per l'occupazione dei locali.

Art. 37.

Le persone rimaste senza tetto a causa degli eventi bellici possono chiedere l'assegnazione delle case di abitazione disponibili riparate di ufficio escluse quelle occorrenti per il ricovero dei proprietari o loro famiglie ai sensi del precedente articolo.

Le domande di assegnazione devono essere prodotte al sindaco del Comune.

Delle domande sarà formato un elenco, secondo i criteri di preferenza stabiliti per l'assegnazione dal comma 5 del presente articolo.

Sulle richieste di assegnazione deciderà il Comitato per le riparazioni edilizie.

L'assegnazione sarà disposta nell'ordine seguente, a favore:

1) di coloro che detenevano in affitto l'alloggio riparato e che non sono in condizioni di procurarsi altro alloggio;

2) di coloro che per ragioni di professione, impiego o mestiere non possono allontanarsi dal Comune;

3) dei sinistrati provenienti da altro Comune.

Nell'ambito delle categorie indicate ai numeri 2 e 3 saranno preferiti per l'assegnazione le persone di disagiate condizioni economiche ed i capi di famiglie numerose, i cui membri siano conviventi e a carico.

Art. 38.

Le assegnazioni dei locali sono soggette al pagamento di un canone mensile, che sarà stabilito all'atto della assegnazione o con altro provvedimento successivo, dal Comitato per le riparazioni edilizie, in base ai prezzi praticati nel Comune, tenuto conto dell'entità dei lavori di riparazione.

Ove uno stesso alloggio sia assegnato a più persone distintamente, il fitto verrà stabilito per ciascuno degli assegnatari.

La determinazione del fitto sarà portata a conoscenza del proprietario e degli assegnatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nei casi previsti nell'ultima parte del comma 2° dell'art. 32 un estratto del provvedimento verrà affisso all'albo comunale.

Nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento del Comitato, gli interessati potranno reclamare al pretore che ha giurisdizione nel luogo in cui trovasi l'alloggio assegnato.

Il ricorso deve essere notificato all'altra parte, che avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro giorni dieci dalla notifica, e sarà depositato presso la cancelleria della Pretura.

Il pretore decide, sentite personalmente le parti.

Contro la pronuncia del pretore non è ammessa nessuna impugnazione.

Art. 39.

Le mensilità di fitto dovranno essere pagate direttamente dall'assegnatario al proprietario non oltre il giorno dieci di ogni mese: in caso di mancato pagamento entro tale termine, il sindaco pronuncerà, su istanza del proprietario, la revoca dell'assegnazione, se non sussistano giusti motivi per la concessione di una proroga, stabilendo il termine di giorni quindici pel rilascio dei locali.

La proroga non dovrà avere una durata maggiore di giorni 30, salvo che concorrano condizioni speciali di malattia, di disoccupazione, di calamità pubbliche.

Se l'alloggio non viene riconsegnato nel termine prescritto o prorogato, il proprietario potrà adire l'autorità giudiziaria.

Art. 40.

Quando i proprietari degli edifici riparati di ufficio non effettuino in unica soluzione il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione dei lavori pubblici, questa può richiedere che le mensilità di fitto siano pagate direttamente dall'assegnatario del locale riparato all'Ufficio del registro fino all'ammontare del rimborso dovuto nella misura delle annualità di cui al 2° comma dell'art. 35 del presente decreto.

Resta salva in ogni altro punto la disposizione dell'articolo precedente.

Art. 41.

La durata dell'occupazione degli immobili di proprietà privata ad uso di ricovero non potrà eccedere il periodo di cinque anni.

La riconsegna al proprietario sarà effettuata, previa redazione da parte dell'ufficio del Genio civile di verbale per l'accertamento dello stato dei locali.

Art. 42.

A coloro che abbiano ottenuto l'assegnazione di case di abitazione a termini dell'art. 37 è fatto divieto di cederle o sublocarle in tutto o in parte sotto pena di decadenza dalla concessione.

Art. 43.

I fabbricati riparati a cura diretta dei proprietari non possono essere requisiti dai commissari per gli alloggi, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, se non dopo trascorsi due mesi dalla data del certificato del Genio civile che accerta l'ultimazione dei lavori, e sempre che non siano stati già adeguatamente utilizzati.

CAPO III

RICOSTRUZIONI E NUOVE COSTRUZIONI NELLE LOCALITÀ PIÙ GRAVEMENTE DANNEGGIATE

Art. 44.

Per consentire il maggiore sviluppo dei lavori di riparazione di fabbricati per il ricovero dei senza tetto, il Ministro per i lavori pubblici ha potestà di vietare le ricostruzioni e le nuove costruzioni che non siano necessarie o che siano ritenute tali da intralciare e ritardare la esecuzione dei lavori indispensabili a dare un'abitazione ai senza tetto.

Tuttavia, quando riconosca che in un Comune le riparazioni dei fabbricati danneggiati non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, lo stesso Ministro, allo scopo di promuovere le ricostruzioni e nuove costruzioni necessarie per detta categoria di danneggiati, potrà consentire per l'esecuzione dei lavori i benefici di cui ai successivi articoli.

I Comuni nei quali possono essere eseguite le ricostruzioni e nuove costruzioni saranno determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 45.

Ai proprietari singoli o consorziati che, ai fini del precedente articolo, siano autorizzati a ricostruire i fabbricati distrutti possono essere concessi gli stessi benefici di cui all'art. 12 del presente decreto.

La ricostruzione può essere effettuata sulla stessa area del fabbricato distrutto o in località diversa previamente determinata dal Comune o, in mancanza, dal Genio civile.

Art. 46.

La spesa per la ricostruzione di fabbricati distrutti, allo scopo di stabilire la misura del contributo dello Stato o del concorso statale nell'ammortamento del mutuo, agli effetti dell'art. 12 viene così determinata:

a) si stabilisce la spesa necessaria per la ricostruzione secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra;

b) la somma corrispondente a questa spesa si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetustà del fabbricato distrutto;

c) la somma così ridotta si moltiplica per il rapporto esistente tra i prezzi al momento della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra. Questo rapporto viene determinato con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 47.

I proprietari di fabbricati distrutti per ottenere la concessione dei benefici di cui al presente decreto devono presentare domanda al Genio civile corredata del progetto dei lavori e dei documenti atti a dimostrare la proprietà dell'area.

E' ammessa per i proprietari che ricostruiscono in sito che la dimostrazione sia fatta nei modi indicati all'ultimo comma dell'art. 13.

Art. 48.

Per la concessione ai proprietari autorizzati alle ricostruzioni, del contributo diretto e del concorso statale nell'ammortamento dei mutui, per la erogazione e la garanzia dei mutui stessi si applicano le norme del capo II del presente decreto.

Art. 49.

I fabbricati ricostruiti, quando, entro due mesi dalla dichiarazione di abitabilità, non siano stati occupati dai proprietari per i bisogni propri o delle loro famiglie, o non siano stati locati, sono messi a disposizione del Comitato locale o del Commissario degli alloggi per l'assegnazione a favore di senza tetto.

Art. 50.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire direttamente fabbricati a carattere popolare nei Comuni indicati al terzo comma dell'art. 44.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI II E III.

Premi di acceleramento - Sanzioni.

Art. 51.

Per le ricostruzioni in sito o su area diversa da quella dei fabbricati distrutti possono essere concessi premi in misura non superiore al decimo della spesa, a favore dei proprietari che eseguono i lavori nel termine che sarà di volta in volta fissato all'atto della concessione del contributo o concorso statale, e comunque non oltre il 31 ottobre 1946.

Art. 52.

I premi di cui al precedente articolo e quelli previsti dall'ultimo comma dell'art. 12 saranno determinati in base al consuntivo dei lavori debitamente approvati e corrisposti in unica soluzione dopo il collaudo.

Art. 53.

Se i proprietari non osservino nei lavori di riparazione o di ricostruzione i termini o le altre prescrizioni imposte dal Comitato per le riparazioni edilizie o dal Genio civile, il contributo di cui al n. 1 dell'art. 12 del presente decreto, può essere revocato con diritto a ripetere le somme che fossero state già corrisposte.

Nel caso di mutuo con concorso statale, a termini del n. 2 dello stesso art. 12, il mutuo sarà limitato alla somma già erogata, restando proporzionalmente ridotto anche a tale parte il concorso statale.

Non si fa luogo ad alcuna concessione nei riguardi dei proprietari inadempienti, che abbiano chiesto il concorso diretto rateale, ai sensi del n. 3 del citato articolo 12.

CAPO V

RIPARAZIONI E RICOSTRUZIONI DI FABBRICATI DELL'I.N.O.I.S., DEGLI ISTITUTI DI CASE POPOLARI E DELL'ENTE EDILIZIO DI REGGIO CALABRIA.

Art. 54.

All'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, agli Istituti autonomi per le case popolari e all'Ente edilizio di Reggio Calabria, quando eseguono lavori di riparazione e ricostruzione di loro fabbricati danneggiati o distrutti nonchè lavori di completamento in fabbricati la cui costruzione sia rimasta interrotta a causa della guerra, e di nuova costruzione nelle località ove sia necessario per dare ricovero ai senza tetto, potrà essere concesso, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, un contributo straordinario in conto capitale pari al 50 % della spesa occorrente, oltre al contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sul mutuo da contrarsi per la parte non coperta dal detto concorso.

Art. 55.

Per la concessione dei concorsi in capitale di cui al precedente articolo è autorizzata una assegnazione di spesa di L. 500 milioni.

CAPO VI

SGOMBERO DI MACERIE ED UTILIZZAZIONE DEI MATERIALI RECUPERATI

Art. 56.

E' fatto divieto di disporre dei materiali, impianti ed avanzi esistenti su aree pubbliche.

I materiali provenienti dallo sgombero di aree pubbliche si intendono di proprietà dello Stato.

Di tali materiali il Genio civile si avvarrà per le riparazioni eseguite di ufficio.

Lo stesso Genio civile ed i Comitati per le riparazioni edilizie possono anche cederli ai privati che pro-

cedono direttamente ai lavori di riparazione o di ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 18.

Art. 57.

Quando il proprietario non provveda ai lavori di riparazione o di ricostruzione del proprio fabbricato o quando l'esecuzione dei lavori sia vietata ai sensi del primo comma dell'art. 44, si può procedere al prelevamento dei materiali ed avanzi esistenti in aree di fabbricati privati distrutti o danneggiati, allo scopo di utilizzarli nei lavori di riparazione o di ricostruzione da compiersi dal Genio civile o da altri proprietari.

I Comitati per le riparazioni edilizie accertano a chi appartengano i detti materiali ed avanzi, presumendo, nei casi dubbi, che l'appartenenza spetti al proprietario dell'area su cui insistono i materiali stessi.

Il prelevamento è effettuato in contraddittorio con il proprietario che può farsi assistere da un proprio esperto.

Il prezzo è fissato di comune accordo fra il proprietario dei materiali ed avanzi ed il Genio civile o gli altri proprietari di fabbricati, pei quali viene eseguito il prelevamento. Sorgendo dissenso sul prezzo dovranno farsi constare nel verbale di prelevamento i divergenti elementi di valutazione ed il proprietario dell'area può chiedere che il prezzo sia fissato insindacabilmente da un perito designato d'accordo tra le parti, o, in mancanza di tale accordo, dal pretore competente per luogo.

Il ricorso al perito non impedisce la presa di possesso e la utilizzazione dei materiali.

Art. 58.

Allo scopo di eliminare pericoli alla pubblica incolumità ed alla salute pubblica è data facoltà agli uffici del Genio civile di promuovere lo sgombero delle aree di proprietà privata nei centri urbani, sulle quali insistono macerie di fabbricati in tutto od in parte distrutti per effetto di azioni belliche.

A tal uopo il Genio civile, accertata la necessità di procedere allo sgombero di macerie, promuove dal sindaco ordinanza a carico dei proprietari interessati. L'ordinanza deve contenere la designazione delle località dove le macerie devono essere trasportate ed il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati.

Tale termine è perentorio.

Scaduto il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori di sgombero delle macerie, senza che i proprietari li abbiano condotti a compimento, il Genio civile, senza bisogno di alcun speciale avvertimento al proprietario, procede di ufficio allo sgombero delle aree.

I materiali e gli oggetti già concorrenti a formare la struttura degli edifici, che siano recuperati durante l'esecuzione dei lavori compiuti dal Genio civile, restano di esclusiva proprietà dello Stato a titolo di rimborso della spesa sostenuta.

Art. 59.

Nell'esecuzione dei lavori di sgombero il Genio civile procede con le modalità che stima più adatte senza che da parte degli interessati possa essere sollevata alcuna eccezione od opposizione.

Nessuna azione di responsabilità civile per qualsiasi titolo o ragione può essere mossa dagli interessati verso lo Stato e i suoi funzionari per tutto quanto riguarda l'esecuzione dei lavori ed il loro compimento essendo insindacàbile il giudizio reso al riguardo dai funzionari stessi.

Art. 60.

Ai proprietari, che a seguito dell'ordinanza eseguono direttamente i lavori di sgombero delle aree, potrà essere concesso un contributo statale nella misura del terzo della spesa concordata preventivamente a corpo con l'ufficio del Genio civile.

La determinazione della spesa sarà fatta tenendo conto sia del volume dell'edificio distrutto sia del presumibile valore dei materiali recuperabili dal proprietario.

La concessione del contributo è fatta dal Genio civile ed il pagamento è disposto in unica soluzione dopo il compimento dei lavori.

CAPO VII

Disposizioni finanziarie e finali.

Art. 61.

Le disposizioni del presente decreto relative al rimborso della spesa ed all'utilizzazione degli alloggi si applicano anche ai fabbricati, in cui i lavori di riparazione siano stati iniziati dall'Amministrazione dei lavori pubblici dopo il 31 agosto 1944.

Art. 62.

Nelle località, dove la sistemazione degli uffici pubblici statali o degli Enti locali, nonchè dei servizi di assistenza anche ospedaliera non sia altrimenti possibile, l'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata a procedere alla riparazione di fabbricati di proprietà privata per destinarli a tali usi.

I proprietari sono tenuti al rimborso della spesa nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 35.

L'Amministrazione ha facoltà di computare, in tutto o in parte, a diminuzione del debito del proprietario, l'importo della pigione dovuta per l'uso del fabbricato nella misura che sarà fissata di accordo col proprietario stesso e in caso di disaccordo dal pretore competente per territorio.

Art. 63.

Per i lavori che fino al 31 ottobre 1946 saranno disposti in applicazione del presente decreto l'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 1 della legge 9 luglio 1940, n. 938.

Art. 64.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli atti di mutuo rientrano nel trattamento tributario che compete agli Istituti di credito fondiario ed edilizio che li erogano.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Art. 65.

L'ammontare dei contributi concessi a norma degli articoli 12 e 45 ai proprietari che eseguono direttamente lavori di riparazione e ricostruzione, e quello della

spesa sostenuta dall'Amministrazione dei lavori pubblici nel caso di lavori di riparazione eseguiti dal Genio civile, sarà comunicato all'Intendenza di finanza competente per territorio ai fini di eventuali conguagli in sede di liquidazione di contributi definitivi per danni di guerra.

Nel detto ammontare non debbono essere compresi i premi concessi ai termini degli articoli 12, ultimo comma, e 51.

Art. 66.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 67.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dalla stessa data cessano di avere effetto le disposizioni dei decreti legislativi Luogotenenziali 17 novembre 1944, n. 366, e 18 gennaio 1945, n. 4.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI — TUPINI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 137. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 maggio 1945, n. 306.

Norme per le operazioni finanziarie con l'estero e per la riorganizzazione del controllo dei cambi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 29 settembre 1931, n. 1207, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 643, riguardante la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione interministeriale per i rapporti finanziari e valutari con l'estero.

Art. 2.

La Commissione è composta dai Ministri per il tesoro, per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, commercio e lavoro e dal governatore della Banca d'Italia anche nella sua qualità di presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio italiano dei cambi.

Intervengono alle riunioni della Commissione anche il direttore generale del Tesoro, il ragioniere generale dello Stato, il direttore generale delle Dogane e imposte indirette, il capo del Servizio delle valute presso il Ministero del tesoro, il direttore generale della Banca d'Italia, il direttore dell'Ufficio italiano dei cambi, il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero nonchè sei esperti nominati dal Ministro per il tesoro tra le persone di maggiore competenza in materia di cambi. Tre dei sei esperti saranno nominati su proposta rispettivamente dei Ministri per l'agricoltura e foreste, per l'industria, commercio e lavoro e del governatore della Banca d'Italia. Per l'esame di particolari problemi il Ministro per il tesoro ha facoltà di richiedere di volta in volta anche l'intervento di delegati di Amministrazioni dello Stato, enti od istituti aventi interesse o competenza nella soluzione dei problemi medesimi.

La Commissione è presieduta dal Ministro per il tesoro e, in caso di sua assenza od impedimento, dal governatore della Banca d'Italia.

Art. 3.

Alla Commissione spetta di dar parere:

a) sull'indirizzo della politica economica, finanziaria e valutaria dell'Italia con l'estero, con particolare riguardo ai problemi dei cambi e dell'oro;

b) sulle norme disciplinanti l'applicazione di tale politica e in particolare su quelle riflettenti la raccolta e l'assegnazione dei mezzi di pagamento all'estero;

c) sulla fissazione dei tassi di cambio e del prezzo dell'oro;

d) sulla partecipazione dell'Italia ad accordi internazionali di natura economico-finanziaria e sulle direttive per la regolazione di accordi valutari, finanziari, di pagamento e di compensazione tra l'Italia ed altri Stati;

e) sui criteri relativi alla sistemazione di rapporti di debito e di credito tra l'Italia e l'estero;

f) sulla assunzione, la concessione dei prestiti all'estero e sugli eventuali problemi da essi posti sino alla loro estinzione;

g) sulla revisione e sul coordinamento della vigente legislazione valutaria;

h) sugli accordi internazionali relativi alla sistemazione dei crediti esteri verso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero anteriori all'8 settembre 1943 e sul riconoscimento o meno degli impegni e delle operazioni assunti a nome dell'Istituto stesso posteriormente a tale data;

i) su quant'altro concerne i rapporti finanziari e valutari dell'Italia con l'estero e gli accordi da prendersi in correlazione alle direttive dell'economia di guerra

delle Nazioni Unite e alle misure per collaborare con le medesime al recupero di attività, ovunque si trovino, di gerarchi nazi-fascisti o che siano state comunque sottratte all'Italia, alle Nazioni Unite o ad altri Paesi.

Art. 4.

La Commissione si varrà del Servizio delle valute presso il Ministero del tesoro quale propria segreteria.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione, ha facoltà di provvedere, con propri decreti, alla nomina, a carattere permanente o temporaneo, di Commissioni speciali aventi l'incarico di predisporre gli studi preparatori per particolari materie o Paesi.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 147. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. **307**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Scordia (Catania).

N. 307. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone in data 27 luglio 1942, integrato da postilla 18 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Scordia (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. **308**.

Erezione in ente morale della Fondazione « Rosario Toscano Scuderi » per conferimento di premi e borse di studio a favore di studenti e laureati.

N. 308. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Rosario Toscano Scuderi » per conferimento di premi e borse di studio a favore di studenti e laureati, derivante dal testamento segreto in data 12 giugno 1938 e successivi codicilli, in data 2 luglio 1938, 6 novembre 1940 e 2 ottobre 1941, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. **309**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione perpetua della Cura d'Anime della parrocchia della Cattedrale di Aversa dalla Prima Dignità del Decanato presso quel Capitolo.

N. 309. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti agli effetti civili:

1) la Bolla del Sommo Pontefice emessa a mezzo della Dataria Apostolica in data 18 novembre 1941, relativa alla separazione perpetua della Cura d'Anime della parrocchia della Cattedrale di Aversa dalla Prima Dignità del Decanato presso quel Capitolo;

2) il decreto del Vescovo di Aversa in data 24 ottobre 1944 relativo alla attribuzione al Beneficio Decanale presso il Capitolo Cattedrale di Aversa, dell'annua rendita di L. 1000, costituita dagli interessi di un certificato del Debito pubblico, Rendita 5 %, del capitale nominale di L. 20.000.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1945

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 12885 del 23 luglio 1920, col quale venne riconosciuto a favore dei signori Gasperi Amilcare, Teodoro e Filippo il possesso del diritto esclusivo di pesca in alcuni luoghi del lago Trasimeno;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che i predetti signori Gasperi Amilcare, Teodoro e Filippo si trovano tuttora nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 12885 del 23 luglio 1920, è riconosciuto il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, come segue:

1) a favore dei signori Gasperi Amilcare e Teodoro nei porti della posta di S. Feliciano nn. 9, 38, 90 e nell'arenella della posta stessa n. 23;

2) a favore del sig. Gasperi Amilcare nel porto della posta di S. Feliciano n. 59;

3) a favore del sig. Gasperi Filippo di Amilcare nel porto della posta di S. Feliciano n. 102.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1945

Il Ministro: GULLO

(890)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1945.

Modificazioni alle tariffe dei contributi per l'anno 1945 dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1928, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1928, registro n. 4, foglio n. 216, che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione sopracitata;

Visto il decreto Ministeriale 13 ottobre 1944, col quale è stato nominato un commissario straordinario per l'amministrazione della menzionata Associazione;

Viste le deliberazioni commissariali n. 2 e n. 13, rispettivamente in data 3 novembre 1944 e 17 febbraio 1945;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le misure della tassa d'iscrizione (quota fissa e quota variabile) e della tassa di voltura, stabilite agli articoli 2, 3 e 4 del decreto Ministeriale 19 aprile 1928, richiamato nelle premesse, sono modificate come appresso:

Tasse d'iscrizione.

Quota fissa:

a) L. 400 per gli utenti di generatori fissi e impianti di combustione (forni, gassogeni);

b) L. 200 per gli utenti di generatori semifissi, di locomobili, termosifoni e motrici;

c) L. 80 per gli utenti di macchine da caffè o di recipienti a pressione, escluse le bombole.

Quota variabile:

a) L. 80 per ogni generatore fisso o per ogni apparecchio o impianto di combustione (forni, gassogeni);

b) L. 60 per ogni generatore semifisso, locomobile, termosifoni, motrici;

c) L. 40 per ogni macchina da caffè o recipiente a pressione, escluse le bombole.

Tassa di voltura. — L. 40 per ogni apparecchio o impianto volturato.

Art. 2.

Sono approvate, per l'anno 1945, le tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, secondo le tabelle *A*, *B*, *C* allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1945

Il Ministro: GRONCHI

TABELLA *A*.

TARIFFA PER LA PREVENZIONE (1)
(Titolo 1° del regolamento
approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I.

Quote annuali da corrispondersi obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (articoli 45 a 72 del regolamento).

Paragr. 1) Generatori:

a) fissi:		
fino a 25 m² di superficie riscaldata (2)	L.	540
b) fissi, semifissi, locomobili:		
oltre 25 m² e fino a 100 m² (3)	»	720
per ogni 100 m² in più o frazione	»	140
c) locomobili industriali e semifissi sotto i 25 m²	»	360
d) locomobili per uso agricolo fino a 25 m² (4)	»	320
e) macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 m²	»	220
f) per generatori a riscaldamento elettrico:		
fino a 1000 litri di capacità totale	»	240
oltre 1000 e fino a 3000 litri	»	340
per 1000 litri o frazione, oltre 3000 in più	»	120

Paragr. 2) Recipienti a vapore:

a) funzionanti come apparecchi singoli, ad un solo corpo od a più corpi che costituiscono un unico elobaratore (5):		
fino a 300 litri di capacità (6)	L.	152
oltre 300 fino a 1000	»	236
oltre 1000 fino a 5000	»	320
oltre 5000	»	420
b) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina):		
fino a 2 corpi	L.	236
oltre 2 sino a 4	»	320
oltre 4 sino a 6	»	428
oltre 6 sino a 10	»	520
oltre 10 sino a 20	»	620
oltre 20 sino a 40	»	780
oltre 40	»	1000

Paragr. 3) Recipienti a pressione non di vapore (aria compressa e simili):

per ogni singolo apparecchio (7):		
fino a 300 litri di capacità totale (6)	L.	88
oltre 300 fino a 1000	»	152
oltre 1000 fino a 5000	»	196
oltre 5000	»	280

(1) In relazione all'art. 6 del decreto Ministeriale 19 aprile 1928, le quote indicate nella presente tabella *A* sono maggiorate delle percentuali seguenti a titolo di rimborso delle spese vive inerenti ai sopraluoghi di servizio compiuti dai tecnici dell'Associazione presso il consortista:

10 % per gli apparecchi ed impianti ubicati in 1ª zona;
50 % per gli apparecchi ed impianti ubicati in 2ª zona;
90 % per gli apparecchi ed impianti ubicati in 3ª zona.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si otterrà dividendo per 50 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) Per locomobili agricoli agli effetti della presente tariffa, si intendono le *sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.*

(5) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapori, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del R. decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

(6) Per la capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(7) Sono assimilati a questi recipienti considerati come apparecchi singoli gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 22 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori d'incendio, che sono soggetti a controllo in forza del R. decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

Per i recipienti multipli di questa categoria, intendendo come tali quelli fra loro comunicanti in modo permanente, senza possibilità di intercettazione, si applica una tariffa ridotta secondo la norma seguente:

gli apparecchi vengono considerati in ordine crescente di capacità;

al primo ed al secondo si applica la tariffa intera corrispondente alla rispettiva capacità. Per il terzo, il quarto, il quinto, tale tariffa viene ridotta per ciascuno di essi del 25 %; per ogni apparecchio successivo al quinto, la riduzione sulla tariffa corrispondente alla rispettiva capacità è del 50 %.

Paragr. 4) Apparecchi inattivi dichiarati tali per tempo indeterminato o superiore ad un anno (art. 46 del regolamento):

da 1 a 5 apparecchi . . . . ciascuno L. 24
dal 6° apparecchio in poi . . . » » 16
con un massimo complessivo non superiore a L. 400.

Qualora l'apparecchio sia riattivato, è dovuta altresì per intero la quota annuale.

TARIFFA II.

Quote dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne o le prove idrauliche eseguite presso di essi (art. 52 del regolamento), per ogni apparecchio:

a) Generatori:
sino a 25 m² . . . . L. 380
da 25 a 100 m² . . . . » 580
per ogni 100 m² o frazione in più . . . » 100
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 m² . . . . » 220
Generatori a riscaldamento elettrico:
fino a 1000 litri . . . . » 240
oltre 1000 litri . . . . » 340
b) Recipienti (1):
fino a 1000 litri o a 2 corpi . . . . » 180
oltre . . . . » 280

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme dal costruttore o dal riparatore, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 % per il terzo apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè e recipienti a pressione non di vapore, di capacità non superiore a 100 litri, la tassa è ridotta a L. 100 per le caldaie da caffè e a L. 80 per ogni recipiente, qualunque sia il loro numero, semprechè siano verificati nella stessa giornata.

Per i recipienti a pressione in genere la cui capacità non sia superiore a 25 litri, recipienti per acque gassate ed analoghi, funzionanti in luoghi frequentati dal pubblico, ed apparecchi similari, si applica la tariffa di L. 60 per ogni apparecchio, qualunque sia il loro numero.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero dovranno essere esibiti all'Associazione i certificati, rilasciati da Enti autorizzati nei rispettivi Paesi, dai quali gli apparecchi stessi risultino visitati e provati con buon esito presso il costruttore o il riparatore estero; tali certificati saranno accompagnati da tutti i documenti prescritti dall'art. 53 del regolamento.

In assenza di quanto sopra e quando detti certificati non siano riconosciuti dall'A.N.C.C. come equipollenti, sarà applicata all'utente di tali apparecchi, oltre alla tassa annuale, anche quella dovuta per essi dal costruttore o dal riparatore a sensi della presente tariffa, a compenso delle maggiori prestazioni che in questi casi dovranno essere date dai tecnici dell'Associazione.

TARIFFA III.

Quote per visite d'accertamento di demolizione o di modificazioni d'uso (art. 73 del regolamento):

generatori fino a 25 m² . . . . . . L. 100
generatori oltre 25 m² . . . . » 200
macchine da caffè, recipienti e apparecchi esonerati . . . . » 20

(1) Ivi compresi gli apparecchi ad acetilene, di cui al decreto Ministeriale 22 ottobre 1935; i desurriscaldatori, gli scaricatori o separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore o di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli alimentatori automatici, gli estintori d'incendio, che sono soggetti a controllo in forza del R. decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, o verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 %, per il 3° apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

TARIFFA IV.

Quote per rilascio di bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero (articoli 67, 69, 7 e 8 del regolamento):

bollo di prova . . . . L. 12
libretto regolamentare . . . . . . » 40
libretto di continuazione . . . . . . » [illegible]
dichiarazione di esonero dalla sorveglianza contemplata dal titolo I del regolamento (prevenzione) . . . . » 40
(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

TABELLA *B*.

TARIFFE PER IL CONTROLLO TERMICO (1)

(Titolo II del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I.

Quote dovute obbligatoriamente dal consorzista all'Associazione per la prima verifica e presa in consegna dell'impianto termico (art. 92 del regolamento) (2):

Vale la nota 1 a pagina precedente della tabella A.

a) per i generatori di vapore che siano soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo I del regolamento, il consorzista non è sottoposto ad alcuna tariffa;

b) per una motrice fissa { fino a 50 CV . . L. 60 ; oltre 50 CV . . » 100 }
per ogni motrice fissa in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 60
c) per ogni forno da calce . . . . . » 100
d) per ogni fornace da laterizi . . . . » 420
e) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 580
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . . » 60
f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 300
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . . » 60
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 300
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . . » 140
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
se a camere sovrapposte . . . . . . » 300
se a camere contigue e fuoco continuo . » 580

(1) Per il controllo termico si applicano le tariffe I, II, III. La tariffa I riguarda la quota dovuta all'atto della prima verifica di presa consegna. La tariffa II riguarda le quote dovute annualmente su ogni impianto soggetto a controllo a cominciare dall'anno successivo a quello della prima verifica e presa in consegna. La tariffa III riguarda le indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite a sensi degli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441.

(2) Per tutti gli impianti termici di cui alla tariffa I, i quali all'atto della presa in consegna sono denunciati permanentemente inattivi, la tariffa è ridotta del 50 %; in caso di riattivazione il consorzista è tenuto al versamento della seconda metà della tariffa stessa.

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:
se a camere sovrapposte . . . . . L. 300
» se a camere contigue e fuoco continuo . » 280
h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie . . . . » 420
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 60
i) per un forno da cemento . . . . . . » 300
per ogni forno in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 140
l) per un impianto di riscaldamento . . . » 200
m) per ogni altro impianto termico . . . » 300
per ogni altro impianto termico in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 60

TARIFFA II.

Quote annuali dovute obbligatoriamente dai consortisti all'Associazione sugli impianti termici presi in consegna, attivi o di riserva (1) *sottoposti a sorveglianza* (art. 93 e seguenti del regolamento):
a) per un generatore di vapore . . . . L. 80
b) per una motrice fissa . . . . » 80
c) per un forno da calce . . . . » 40
d) per una fornace da laterizi . . . . . » 120
e) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 160
f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 80
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 80
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte . . . . » 80
a camere contigue e fuoco continuo . . . » 160
h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie . . . . » 120
i) per un forno da cemento . . . . . . » 80
l) per un impianto di riscaldamento . . . » 60
m) per ogni altro impianto termico . . . » 80
Quando in uno stesso recinto, stabilimento o cantiere, esistano più impianti contemplati nella presente tariffa, la quota dovuta per ciascun impianto, oltre il primo, è ridotta del 50 %.

TARIFFA III.

Quote per indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite (art. 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441):
a) per ogni operatore e per il primo giorno . . L. 480
b) per ogni operatore e per ciascun giorno successivo . . . . » 360
c) per analisi del combustibile (2) . . . . » 480
Per indagini che abbiano richiesto non oltre mezza giornata le quote *a*) e *b*) sono ridotte del 50 % (3).
Per prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore o dall'installatore dell'impianto termico, le quote *a*) e *b*) sono aumentate del 50 %.

(1) Gli impianti di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali.
Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.
(2) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.
(3) Per giorno di lavoro s'intende lo spazio di ore 8, compreso il tempo occorrente agli operatori per il viaggio di andata e ritorno fra la sede della Sezione o Sottosezione ed il posto ove trovasi l'impianto termico.

Oltre alle quote *a*) e *b*), come sopra stabilite salvo la riduzione o l'aumento sopra previsti, il consortista è tenuto a rifondere all'Associazione le spese vive di viaggio ed il trattamento di missione, nella misura spettante al personale statale, del tecnico incaricato delle indagini e prove.

TARIFFA IV

Dichiarazione di esonero dalla sorveglianza di controllo termico (art. 84 del regolamento):
per ogni dichiarazione di esonero (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo) . . . . L. 40

TABELLA C.

SERVIZIO DELLA PREVENZIONE

Per le visite straordinarie effettuate a richiesta di obbligo del consortista (1), questi deve all'Associazione, oltre le quote indicate nella presente tabella *C*, il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nella misura spettante al personale statale, del tecnico incaricato delle visite straordinarie.

TARIFFA I.

Paragr. *A*) *Visita interna e prova idraulica per ogni operazione*:
a) generatori:
fino a 25 m² . . . . L. 400
da 25 e 100 m² . . . . » 600
per ogni 100 m² o frazione in più . . . . » 120
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 m² . . . . » 240
Per generatori a riscaldamento elettrico:
fino a 1000 litri . . . . » 260
oltre 1000 litri . . . . » 360
b) recipienti:
sino a 300 litri . . . . » 120
oltre 300 e sino a 1000 litri oppure a due corpi. » 200
oltre . . . . » 300
Se la visita interna e la prova idraulica si eseguono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la 1ª operazione è quella su riportata, la tariffa per la 2ª operazione è ridotta del 50 %.
Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25 % della precedente, per i generatori, ed il 50 % per i recipienti.

Paragr. *B*) *Visite per cessioni* (art. 101 del regolamento):
si applica la tariffa per la visita interna e prova idraulica.

TARIFFA II.

Paragr. *A*) *Per visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili* (art. 44 del regolamento) (2):
a) per bombole destinate al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:
se di capacità non superiore a 2 litri, per ogni bombola . . . . L. 1,40
se di capacità oltre 2 litri e fino a 5 litri per ogni bombola . . . . » 2 —
per capacità superiore a 5 litri:
per le prime 50 bombole di una partita, per ogni bombola . . . . » 10 —
dalla 51ª bombola alla 100ª di una partita per ogni bombola . . . . » 6 —
dalla 101ª bombola alla 150ª di una partita, per ogni bombola . . . . » 4 —
per la 151ª bombola o successive di una partita, per ogni bombola . . . . » 2 —
La retribuzione minima, salvo l'eccezione prevista nella nota a pagina seguente, è pari a L. 360 per mezza giornata, oppure a L. 720 per una giornata intera di lavoro, a seconda del tempo impiegato, calcolato questo a sensi del disposto della nota 2 a pagina seguente.

(1) Verifiche obbligatorie oltre quelle di normale scadenza regolamentare in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio vigilato.
(2) Visite previste dal regolamento, ma che si eseguiscono a richiesta dei consortisti o dei costruttori o fabbricanti.

b) per i bidoni di ossigeno terapeutico e per i recipienti trasportabili per acque gassate si applica la tariffa ridotta: di L. 60 per ogni apparecchio fino al numero di quattro, e di L. 20 per ogni apparecchio in più oltre i primi quattro, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nello stesso sopraluogo.

Per tutte le verifiche di cui ai precedenti paragrafi, le spese eventuali per trasporto di istrumenti vengono conteggiate a parte, ma potranno essere proporzionalmente ridotte se nello stesso sopraluogo l'agente tecnico avrà eseguito altri lavori di sorveglianza per conto di più consortisti;

c) per prove di gabinetto:

per ogni prova completa corrispondente ad un lotto di 100 bombole o di 200, a seconda delle prescrizioni regolamentari . . . . L. 80

Paragr. *B*) ***Per prove di materiali*** (art. 11 del regolamento) (1):

prelievo provini . . . . L. 360

per la esecuzione di prove sui materiali, per ogni mezza giornata (2) . . . . » 360

N.B. — Quando il lavoro, per prove di bombole o di materiali ovvero per punzonature di questi, abbia richiesto un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata, il compenso potrà essere ulteriormente ridotto fino ad un minimo assoluto di L. 120.

---

(1) Questa tariffa vale anche per le prove di costruzione sulle valvole previste dal R. decreto 4 giugno 1942, n. 1312, articolo unico, ultimo comma.

(2) Per giorno di lavoro s'intende lo spazio di ore 8, compreso il tempo occorrente agli operatori per il viaggio di andata e ritorno fra la sede della Sezione o Sottosezione ed il posto ove trovasi l'impianto termico.

Il Ministro: GRONCHI

(883)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disposizioni relative alla disciplina del movimento dei prodotti alimentari tra i territori restituiti all'Amministrazione italiana ed i territori ancora sottoposti al Governo Militare Alleato.

DISPOSIZIONE N. 2
DELL'ALTO COMMISSARIATO DELL'ALIMENTAZIONE

In data 29 giugno 1945 l'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Ritenuta la necessità di disciplinare il movimento dei prodotti alimentari tra i territori già restituiti all'Amministrazione italiana ed i territori ancora sottoposti al Governo Militare Alleato (A.M.G.);

Presi accordi con la Sottocommissione dell'alimentazione della A.C.;

Sentita la Commiss. centrale economica del C.L.N.A.I.;

Dispone:

Il movimento dei prodotti alimentari tra i territori già restituiti all'Amministrazione italiana e quelli ancora sottoposti al Governo Militare Alleato (A.M.G.) è libero, fatta eccezione per i seguenti prodotti sottoposti a disciplina di vincolo, di ammasso o di razionamento nell'una o nell'altra parte dei territori predetti:

grano, granturco, orzo, segale ed avena;

sfarinati, paste alimentari, ed altri derivati dei suddetti cereali;

risone, riso e derivati;

olii alimentari in genere, burro e grassi suini;

animali da macello, carni fresche e conservate (esclusi pollame, conigli e cacciagione);

latte, prodotti caseari in genere ed altri derivati alimentari del latte;

prodotti alimentari per la prima infanzia e prodotti dietetici in genere;

zucchero;

tutti i prodotti alimentari di importazione alleata.

I movimenti dei prodotti sopraelencati possono effettuarsi esclusivamente in esecuzione di piani all'uopo predisposti dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, di concerto con la Sottocommissione dell'alimentazione della A.C.

Resta anche proibito il movimento a mezzo autotrasporti del vino e dei prodotti alcoolici.

Nessun ufficio potrà rilasciare permessi in contrasto con la presente disposizione.

La presente disposizione si riferisce ai trasporti effettuati a scopo di commercio, e pertanto sono consentiti:

a) i trasporti effettuati dai produttori per le quote di prodotti ad essi spettanti, purchè scortati dalla documentazione d'uso;

b) i trasporti di prodotti alimentari effettuati da singoli, limitatamente ai quantitativi indispensabili per il consumo familiare.

A norma di legge, tutti gli organismi di polizia e di controllo restano tenuti a far rispettare l'osservanza della presente disposizione, le cui infrazioni sono punite ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

La presente disposizione andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 giugno 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(925)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 20 giugno 1945 - N. 138

Rendita 3,50 % 1906	L.	113 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	100,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	94 —
Id. 5 % 1936	»	99,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	92,10

Media dei titoli del 21 giugno 1945 - N. 139

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,95
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	100,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	93,90
Id. 5 % 1936	»	99,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	92,20

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Modificazioni al decreto Ministeriale 13 marzo 1945 che detta le norme del concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1945 (registrato alla Corte dei conti addì 30 marzo 1945, registro Finanze n. 4, foglio n. 214), che indice, per l'anno scolastico 1945-46, un concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al 1° anno del 46° corso della Regia accademia della Regia guardia di finanza in Roma;

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo 1945 (registrato alla Corte dei conti addì 17 aprile 1945, registro Finanze n. 4, foglio n. 338), che indice, per l'anno scolastico 1945-46 altro concorso per esami a 20 posti di allievo ufficiale dello stesso Regio corpo;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il termine fissato dall'art. 3 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 per la presentazione delle domande e degli altri documenti richiesti, possono partecipare al concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza anche i giovani che facciano pervenire al Comando generale il titolo di studio, richiesto dall'art. 2, lett. *h*), del citato decreto Ministeriale, entro il 15 agosto 1945.

Art. 2.

Il paragrafo 1° della lettera *b*) dell'art. 11 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 è modificato come segue:

« *b*) visita di appello, in Roma, presso il Comando della Regia accademia e scuola di applicazione della Regia guardia di finanza, nei giorni immediatamente precedenti alle prove orali ».

Art. 3.

L'art. 15 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 è sostituito dal seguente:

« L'esame scritto di cultura storica si svolgerà nelle sedi di Cagliari, Messina, Napoli, Roma, Firenze e Bari, alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

La prova avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale.

Il tema di esame sarà preparato dal Comandante generale, il quale provvederà ad inviarlo, in piego suggellato ai comandanti delle legioni delle sedi suindicate, i quali, a loro volta, il giorno precedente alla prova scritta, lo consegneranno ai presidenti delle Commissioni di vigilanza, di cui al successivo art. 4 ».

Art. 4.

L'art. 16 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 è sostituito dal seguente:

« Apposite commissioni di vigilanza, nominate dal Comandante generale della Regia guardia di finanza, e composte di quattro ufficiali, sorveglieranno i candidati durante lo svolgimento del tema scritto ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Ministro: PESENTI

(922)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami per l'iscrizione nella Regia scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1945-46

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Regia scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni, per l'esecuzione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, per l'iscrizione nella Regia scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1945-46 e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

Art. 2.

Coloro che aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola dovranno farne domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale del Tesoro), su carta da bollo da L. 12 da presentare o far pervenire entro il 30 settembre 1945.

Alla domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) atto di nascita;

2) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;

4) un titolo di studi compiuti, pari almeno alla licenza elementare superiore;

5) certificato di cittadinanza italiana, per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio.

I concorrenti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno e della plastica.

Art. 3.

I candidati i cui documenti siano riconosciuti regolari dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo in Roma presso la Regia scuola dell'arte della medaglia (palazzo della Regia zecca).

L'esperimento si comporrà:

1) di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di un profilo umano, copiato dal vero;

2) di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico o ai titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami alla Scuola, si sottopongono volontariamente agli esami stessi nell'intento di concorrere per la borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per titoli e restano esclusi dalla Scuola se non ottengono l'ammissione per esami.

La borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1945-46 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, otterrà la migliore votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola.

Roma, addì 13 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(926)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.